



**COMUNE di CESENA**

(Provincia di Forlì-Cesena )

**Settore Sviluppo Economico**

*Piazza del Popolo, 10, Cesena - tel. 0547-359111 fax. 0547-356519*

*protocollo@pec.comune.cesena.fc.it*

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI  
UN PROCESSO PARTECIPATIVO INCENTRATO  
IN PARTICOLARE AL CENTRO STORICO DI  
CESENA**

**CIG GARA: ZB92D96636**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*R.U.P.  
Matteo Gaggi*

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## Indice

### Riferimenti normativi

Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	
Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio.....	
Art. 3 - Durata .....	
Art. 4 - Importo dell'appalto .....	
Art. 5 - Quinto d'obbligo.....	
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	
Art. 7 - Cessione di contratto e di credito .....	
Art. 8 - Domicilio dell'Operatore Economico e referenti.....	
Art. 9 - Cauzioni e garanzie .....	
Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore economico.....	
Art. 11 - Garanzia assicurativa.....	
Art. 12 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).....	
Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto .....	
Art. 14 - Corrispettivo e modalità di pagamento.....	
Art. 15 - Ritenute e svincolo.....	
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....	
Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della forniture/del servizio .....	
Art. 18 - Penali .....	
Art. 19 - Subappalto.....	
Art. 20 - Pagamenti subappaltatori .....	
Art. 21 - Sospensione e ripresa del contratto. ....	
Art. 22 - Modifiche e Varianti .....	
Art. 23 - Prestazioni non previste .....	
Art. 24 - Adeguamento dei prezzi .....	
Art. 25 - Certificato di pagamento. ....	
Art. 26 - Certificato di regolare esecuzione .....	
Art. 27 - Risoluzione del contratto .....	
Art. 28 - Recesso da parte della stazione appaltante.....	
Art. 29 - Definizione delle controversie.....	
Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Operatore economico.....	
Art. 31 - Riservatezza	

## Riferimenti normativi:

Ai fini del presente Capitolato Speciale si intendono:

- **D.Lgs. 50/2016**, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. n. 81/2008**, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 123/2004**, il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici"
- **Legge n. 136/2010**, la Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." e successive modifiche ed integrazioni;
- **Legge n. 217** del 07.12.2010, la Legge 217 del 17.12.2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- **DURC** (Documento Unico di Regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 nonché dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **RD n. 2440 del 18 novembre 1923** "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" per quanto ancora in vigore;
- **Regolamento europeo 2016/679** e **D.Lgs. 196 del 30.06.2003** "Codice in materia di protezione dei dati personali", per quanto ancora in vigore;

## Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di supporto allo sviluppo di un processo partecipativo dedicato al centro storico di Cesena - (cpv principale: 73300000-5, altri cpv: 71496000-3) - finalizzato a riconnettere la comunità valorizzando sinergie ed alleanze collaborative maturate in risposta all'emergenza covid, riavviare le dinamiche collettive sia di natura socio-culturale-educativo che di natura economica, rinnovare la visione di centro storico condividendo responsabilità e impegni per la sua piena realizzazione.

2. Il servizio dovrà avere come output, da parte dell'Operatore economico affidatario del servizio, l'elaborazione di:

QUADRO INFORMATIVO, costituito dalla sistematizzazione delle conoscenze relativamente a:

- esigenze e istanze attuali (dalla più semplice alla più complessa),
- percezione ed impatti delle azioni/sperimentazioni in corso,
- comparazione tra periodo ordinario e straordinario (punti di stabilità, punti di variabilità).

QUADRO DI INDIRIZZO, costituito dalla sistematizzazione delle proposte relativamente a

- strategie di intervento,
- tattiche di attuazione,
- reti e alleanze operative.

3. I contenuti informativi inseriti e aggiornati nelle banche dati utilizzate, informatiche e cartacee, nonché tutto il materiale prodotto, raccolto o acquisito nelle normali attività di gestione dei servizi sono proprietà, per le parti di competenza, del Comune di Cesena e rimarranno tali anche dopo la scadenza del contratto di appalto.

## Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio si compone delle seguenti tipologie di prestazioni:

### PIANIFICAZIONE STRATEGICA

- Conduzione di analisi multicriteriale ed esplorazione delle potenzialità di contesto.
- Ricognizione sociale e osservazione partecipante di comunità e strutture urbane.
- Riflessione etnografica (socio-culturale) ed ecosistemica (ambientale-economica).

### PROGETTAZIONE TATTICA

- Organizzazione e attivazione di percorsi decisionali inclusivi.
- Configurazione di questioni, inquadramento di soluzioni e comparazione di alternative.
- Definizione di visioni e linee di intervento, valutazione di priorità valoriali ed effetti.

### CONDUZIONE POLIVALENTE

- Coordinamento e supporto di gruppi pluri-disciplinari e di gruppi tecnico-politici.
- Facilitazione strutturata di incontri multi-attore, scambi dialogici e dibattiti pubblici.
- Sperimentazione di metodi per l'interazione costruttiva e l'ingaggio collaborativo.

### INFORMAZIONE

- Raccolta di dati, definizione della loro organizzazione e rappresentazione.
- Composizione di opzioni, di argomenti, di competenze specialistiche e sapere comune.
- Ri-scrittura di testi tecnici e amministrativi orientata all'esperienza del cittadino.

2. Il servizio si articola nelle attività e prodotti attesi da ciascuna delle stesse, sulla base della seguente articolazione e cronoprogramma di attività e prodotti che l'Operatore economico affidatario deve eseguire e produrre secondo le seguenti scadenze:

ID	ATTIVITA'	PERIODO	PRODOTTI
1	a. <b>COORDINAMENTO OPERATIVO</b> - n. 1 (uno) incontro con staff interno	Entro 6 settimane dalla stipula del	REPORTING:

ID	ATTIVITA'	PERIODO	PRODOTTI
	<p>preposto per condividere check list dei contatti, rapporto con componente tecnica e politica, documentazione preliminare, strategia narrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 (uno) incontro con i responsabili delle progettazioni e dei processi partecipati in corso per condividere i touch point da valorizzare con attività sinergiche.</li> <li>- n. 1 (uno) incontro di giunta per la formulazione della dichiarazione di intenti e il setting del processo decisionale di breve/medio/lungo termine.</li> </ul> <p><b>b. INDAGINE</b> (avvio e impostazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opinion mining e data mining (press-web-social monitoring).</li> <li>- 10-12 interviste singole o a piccoli gruppi dedicati ai portatori di interesse considerati gatekeeper (che consentono l'aggancio di opinioni/interessi collettivi), come ad esempio: consiglieri rappresentanti delle forze diverse forze politiche, ex amministratori, leader informali, rappresentanti delle associazioni di categoria (da organizzarsi on line oppure off line in 2-3 giornate dedicate).</li> <li>- Definizione dello "Scenario 0" (stato di fatto, trend in corso, sperimentazioni-covid avviate, questioni aperte guida).</li> </ul>	contratto	<p>Dichiarazione di intenti Touchpoint dell'esperienza centro storico di Cesena (in bozza)</p> <p>QUADRO INFORMATIVO (in bozza)</p> <p>QUADRO DI INDIRIZZO "Scenario 0" (in bozza)</p>
2	<p><b>a. INDAGINE</b> (sviluppo e approfondimento)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 (sei) momenti di osservazione partecipante sul campo (4 ore/cad - alternando mattina, pomeriggio, sera - con aggancio informale) per un check su buone pratiche (alleanze, sinergie, collaborazioni inedite), sperimentazioni, contatti.</li> <li>- 1 (uno) Sondaggio alla cittadinanza (questioni chiave).</li> </ul> <p><b>b. COORDINAMENTO OPERATIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (uno) incontro con staff interno + responsabili dei percorsi/progetti in corso per condividere esiti della fase di analisi ed emersione delle questioni chiave.</li> <li>- 1 (una) informativa in Giunta/Consiglio.</li> </ul>	Entro 11 settimane dalla stipula del contratto	<p>REPORTING: Touchpoint dell'esperienza centro storico (definitivo)</p> <p>QUADRO INFORMATIVO (definitivo)</p> <p>QUADRO DI INDIRIZZO Scenario 0 (definitivo)</p>
3	<p><b>a. FACILITAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione e gestione di 2 (due) workshop multi-attore (soggetti organizzati e non esterni) per il confronto sulle questioni chiave ed emersione di linee di indirizzo.</li> <li>- 1 (uno) Sondaggio a portatori di interesse/di competenza/di risorsa (linee</li> </ul>	Entro 17 settimane dalla stipula del contratto	<p>REPORTING:</p> <p>QUADRO DI INDIRIZZO Scenario 1 strategie di intervento, tattiche di attuazione, reti e alleanze operative.</p>

ID	ATTIVITA'	PERIODO	PRODOTTI
	di indirizzo). <b>b. COORDINAMENTO OPERATIVO</b> - 1 (uno) incontro con staff interno, responsabili di percorsi/progetti in corso e competenze tecniche per valutare le linee di intervento e l'emersione dell'operatività di breve/medio/lungo termine.		
4	<b>a. FACILITAZIONE</b> - Organizzazione e gestione di un Exhibit di condivisione allargata di un patto di collaborazione per il centro storico (riavviare-rilanciare-rinnovare) dove far emergere obiettivi/impatti, linee di intervento, azioni, strumenti, relazioni, impegni, risorse (all'interno di un quadro informativo e di indirizzo che metta a sistema tutte le opzioni riferibili al centro storico, contemplate e approfondite in altri piani, programmi, progetti). Questo evento dovrà essere rivolto sia ai portatori di interessi già coinvolti nelle precedenti fasi da 1 a 3, che avere una valenza pubblica allargata a tutta la cittadinanza, rappresentando un momento di sintesi finale da condividere con la società civile quale strumento condiviso.  <b>b. Supporto nella presentazione della Candidatura</b> al bando 2020 L.R. 15/2018 per lo sviluppo delle attività di accompagnamento, monitoraggio, valutazione di impatto (sei mesi successivi)	Entro 22 settimane dalla stipula del contratto	REPORTING: Patto di collaborazione Scenario 1 strategie di intervento, tattiche di attuazione, reti e alleanze operative.

3. Per tutte le attività sopra descritte, ad eccezione dell'osservazione partecipante sul campo, l'Operatore economico affidatario dovrà garantire lo svolgimento sia in modalità "da remoto" on line, che in presenza.

4. L'Operatore economico affidatario produrrà, a corredo delle attività sopra descritte al comma 2, stampa dei materiali di supporto, grafica e stampa di locandine (max 50 copie), grafica e stampa dei prodotti finali (max 20 copie), grafica e stampa dei report di accompagnamento max 100 copie/cad)

5. L'Operatore economico affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione dei contatti con i portatori di interesse e partecipanti, tramite attività di mailing e, qualora necessarie, di calling, il tutto finalizzato all'organizzazione e sviluppo delle attività previste.

6. L'Operatore economico affidatario dovrà supportare l'Amministrazione nell'organizzazione delle iniziative previste tramite: predisposizione comunicazioni di invito, comunicati stampa, post e news per le pagine web e social Istituzionali; setting degli spazi (es. allestimento con i materiali necessari allo sviluppo della relazione partecipativa); accoglienza e registro dei presenti; servizio di catering, pagamento SIAE ove dovuto, distribuzione dei materiali di esito (report).

### Art. 3 - Durata

1. L'appalto ha la durata di ventidue (22) settimane a decorrere dalla data di stipula del

contratto.

#### **Art. 4 - Importo dell'appalto**

1. L'importo del servizio posto a base di gara è definito in € 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento virgola zero centesimi) IVA esclusa, di cui € 185,00 (Euro centottantacinque virgola zero centesimi), non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza finalizzati ad adempiere alle attività previste dall'appalto del servizio.

2. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che trattandosi di servizi non soggetti a DUVRI i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

3. Si precisa che ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 l'impresa dovrà indicare nell'apposito spazio previsto nel modello di offerta economica, il costo relativo alla sicurezza preventivato.

#### **Art. 5 - Quinto d'obbligo**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e la remunerazione, qualora l'attività sia quantificabile in ore di lavoro, sarà determinata sulla base del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, oppure, se applicabile all'operatore economico affidatario, del costo medio orario del lavoro delle cooperative del settore, con riferimento ad operatori di sesto livello, come indicato nell'ultima tabella provinciale pubblicata e in corso di validità. Qualora l'attività da eseguire non sia invece quantificabile in ore di lavoro, il corrispettivo sarà determinato in contraddittorio fra le parti.

3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

#### **Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Faranno parte del contratto:
  - a) il presente Capitolato Speciale
  - b) la lettera d'invito
  - c) l'offerta dell'Operatore economico.

#### **Art. 7 - Cessione di contratto e di credito**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 8 - Domicilio dell'Operatore economico e referenti**

1. L'Operatore economico dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione

Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l'abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.

2. L'Operatore economico deve comunicare altresì alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica.

3. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Operatore economico medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

## **Art . 9 - Cauzioni e garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, l'Operatore economico affidatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte del servizio, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs stesso, pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs stesso, in caso di ribasso superiore al 20%.

2. La cauzione definitiva dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018.

3. Nel caso di consegna anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Così come previsto dall'art. 103 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 le suddette garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

5. L'Operatore economico è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata entro 15 giorni dalla comunicazione della stazione appaltante.

## **Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore economico**

1. L'Operatore economico è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

2. L'Operatore economico dovrà assicurare nei riguarda dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

3. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

## **ART. 11 - Garanzia assicurativa**

1. L'Operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune di Cesena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e

collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Cesena da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

2. È obbligo dell'Operatore economico affidatario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 Euro) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00 Euro).

4. Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'Appaltatore.

5. La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall'Appaltatore prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio del servizio.

6. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Cesena potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

#### **Art. 12 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)**

1. Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 **non** sussistendo i rischi delle interferenze in questione, non se ne ritiene necessaria la predisposizione.

2. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

#### **Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, da effettuarsi con modalità e le tempistiche di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non vi adempia la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

#### **Art. 14 - Corrispettivo e Modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivo che la stazione appaltante pagherà all'operatore economico sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

2. Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria vigente in materia, nonché dal presente atto, in unica soluzione a fronte dell'avvenuta accertata regolarità dell'esecuzione del servizio e dell'emissione del certificato di pagamento.
3. L'operatore economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
4. L'operatore economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento. Il rendiconto deve essere verificato dal Responsabile dell'esecuzione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile dell'esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere all'operatore economico l'integrazione della documentazione. L'operatore economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile dell'esecuzione che deve verificare il rendiconto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tale integrazione.
5. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
6. La regolare esecuzione del servizio prestato sarà verificata con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. La fattura verrà liquidata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.
7. La fattura emessa dall'operatore economico deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto, al singolo Ordinativo e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.
8. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica del rendiconto di cui al comma 5, previa acquisizione del DURC.
9. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.
10. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

#### **Art. 15 – Ritenute e Svincolo**

1. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della stazione appaltante dell'"attestazione di regolare esecuzione" (art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.
3. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Cesena direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo le indicazioni della circolare n° 3/2012 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori di cui allo specifico contratto col Comune di Cesena, esperita la procedura di legge richiesta, il Comune trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga il

Comune provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.

5. Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione dei servizi che abbiano comportato l'applicazione delle penali, di cui all'art. 18, per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

## **Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche;

devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ZB92D96636.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione

appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. L'operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

#### **Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

1. La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

2. La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

3. Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l'Operatore economico affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione e RUP.

4. Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

#### **Art. 18 - Penali**

1. In caso di inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico affidatario, verranno applicate le seguenti penali:

- a) mancata realizzazione degli interventi di cui ai punti da 1 a 4 del comma 2 dell'art. 2, per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 2.000,00 per ogni mancato intervento;
- b) parziale o difforme realizzazione degli interventi di cui ai punti da 1 a 4 del comma 2 dell'art. 2 per cause esclusivamente dipendenti dall'affidatario - penale pari ad Euro 1.000,00;
- c) mancato invio entro i termini dei documenti di report: Euro 700,00 per ciascun report;
- d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): Euro 700,00.

2. Si rimanda all'art. 27 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma 1 verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

5. Per ottenere il pagamento delle penalità, la stazione appaltante può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Operatore economico affidatario in sede di verifica e conseguente di

liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

6. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

7. Resta salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'appaltatore dovessero derivare.

### **Art. 19 - Subappalto**

1. La quota subappaltabile non può essere superiore alla percentuale dell'importo complessivo del contratto stabilita ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

2. Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

### **Art. 20 - Pagamenti subappaltatori**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Operatore economico affidatario dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data del pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore.

3. Qualora l'Operatore economico affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore economico affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

### **Art. 21 - Sospensione e ripresa del contratto.**

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore economico.

### **Art. 22 – Modifiche e Varianti**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 in materia di aumento delle prestazioni sino al quinto del corrispettivo di cui all'art. 4, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Operatore economico affidatario modifiche e variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016,

2. La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all'articolo stesso.

3. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Operatore economico se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

5. Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite del 1/5 dell'importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite del 1/5), che dovrà in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della stazione appaltante.

#### **Art. 23 – Prestazioni non previste**

1. Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si procederà, in contraddittorio con l'Operatore economico affidatario, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 24 - Adeguamento dei prezzi**

1. Non è prevista la revisione dei prezzi.

#### **Art. 25 - Certificato di pagamento**

1. La stazione appaltante effettua i necessari accertamenti sulla conformità nell'esecuzione del servizio e rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione delle fatture dell'appaltatore, con le modalità previste dall'articolo 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 26 – Certificato di regolare esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, in luogo del certificato di verifica di conformità.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 (novanta) giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.

3. Successivamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

#### **Art. 27 - Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la quale il Comune di Cesena formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;

- b) inadempimento alle disposizioni del Comune di Cesena riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
- g) grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche di cui all'articolo 2;
- h) mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto, ai sensi dell'art. 9 "Cauzioni e garanzie";
- i) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto.
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 16, "Tracciabilità dei flussi finanziari", del presente Capitolato speciale.
- k) nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni. ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, il Comune di Cesena dispone la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'operatore economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. In caso di risoluzione il Comune di Cesena provvederà altresì all'escussione della cauzione prestata.

6. Saranno poste a carico dell'operatore economico inadempiente o fallita le nuove spese di gara e di pubblicità e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

7. L'operatore economico affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento aziendale, approvato dal Comune di Cesena, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito del Comune, Profilo del Committente.

#### **Art. 28 - Recesso da parte della stazione appaltante**

1. Fatta salva la normativa sul recesso di cui all'art. 1 comma 13 della Legge n. 135 del 7/8/2012, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno seguite le procedure previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibili con le prestazioni oggetto del presente capitolato.

#### **Art. 29 - Definizione delle controversie**

1. Tutte le controversie relative al contratto, comprese quelle relative alla sua validità,

interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

2. Il foro competente sarà unicamente quello di Forlì, ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Operatore economico**

1. Sono a carico dell' Operatore economico, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. A carico dell' Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto. comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

3. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

### **Art. 31 - Riservatezza**

1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti consentono che il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, nella persona del Sindaco. Il Responsabile del Trattamento è il Settore Scuola e Sport, rappresentato organicamente dal Dirigente. Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione Dati (DPO). Il Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è la società affidataria persona del legale rappresentante pro-tempore. L'atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dati, firmato dal Titolare e dal Responsabile esterno del trattamento, è da considerare parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

2. L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

3. Le notizie relative all'attività della stazione appaltante, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla stazione appaltante.